

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E
PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI

FOGLIO NOTIZIE

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 28.05.1998 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 87 DEL 02.11.1998, IN ATTI CO.RE.CO. DI VICENZA AL N. 2245 DEL 06.11.1998, PUBBLICATO DAL 06.11.98 AL 21.11.98 E DAL 07.01.1999 AL 22.01.1999, ESECUTIVA.

Art. 26, modificato con deliberazione n. 16 del 08.03.2001, pubblicata dal 13.03.2001 al 28.03.2001, trasmessa al CO.RE.CO. con nota prot. n. 4677 del 13.03.2001, in atti CO.RE.CO. al n. 1797 del 15.03.2001, esecutiva.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Gestione del servizio.
- Art. 3 Vigilanza e sorveglianza esterna del servizio.
- Art. 4 Criteri per la formazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
- Art. 5 Gli impianti per le pubbliche affissioni.
- Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.
- Art. 7 Autorizzazioni.
- Art. 8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
- Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari.
- Art.10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 11 Applicazione dell'imposta e diritto.
- Art. 12 La deliberazione delle tariffe.
- Art. 13 Presupposto dell'imposta.
- Art. 14 Soggetto passivo.
- Art. 15 Modalità di applicazione e pagamento dell'imposta.
- Art. 16 Pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune

TITOLO III - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 Finalità.
- Art. 18 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico.
- Art. 19 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 20 Piano Generale degli impianti

CAPO II Mezzi pubblicitari ed altri mezzi

- Art. 21 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 22 Dimensioni
- Art. 23 Diritti
- Art. 24 Preinsegne
- Art. 25 Targhe di studi Professionali
- Art. 26 Pubblicità temporanea
- Art. 27 Elementi di arredo urbano con pubblicità, fermate di mezzi di trasporto pubblico;
- Art. 28 Serbatoi per GPL, silos, volumi tecnici ed affini;
- Art. 29 Pubblicità in impianti sportivi;
- Art. 30 Caratteristiche, distanze, modalità di installazione e manutenzione
- Art. 31 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio;

TITOLO V DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 32 Definizioni di pubbliche affissioni;

- Art. 33 Disciplina delle affissioni speciali pubbliche e private;
- Art. 34 Affissioni commerciali;
- Art. 35 Localizzazione degli spazi per le affissioni commerciali;
- Art. 36 Nuovi spazi per le affissioni commerciali;
- Art. 37 Disponibilità degli spazi per affissioni;
- Art. 38 Disciplina delle affissioni dirette;
- Art. 39 Divieti e limiti;

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 Sanzioni.
- Art. 41 Affissioni temporanee in deroga.
- Art. 42 Norme di rinvio.
- Art. 43 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento.
- Art. 44 Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina:

- a - l'effettuazione nel territorio del Comune di Altavilla Vicentina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni;
- b - le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dalle seguenti normative:
 - () Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
 - () Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni; chiamato in seguito Codice della strada;
 - () D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del codice della strada"; denominato Reg. Esc.;
 - () Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale e successive modifiche;
 - () D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";alle quali si rinvia per tutto quanto non espressamente stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2 Gestione del servizio

- 1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa, alla rilevanza ed alla convenienza economica - imprenditoriale è effettuata dal comune in forma diretta o in concessione ai sensi dell'Art. 25 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Può essere affidato in concessione il servizio nel suo complesso o, se ritenuto più conveniente il solo servizio materiale dei manifesti consegnati al servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'installazione e manutenzione dei relativi impianti, ai soggetti iscritti nell'apposito albo previsto all'Art. 33 del D.L.vo 507/93 oppure ad azienda speciale prevista dall'Art. 22 della L. 142/90.
- 2. Per tutte le prescrizioni relative alle modalità di gestione del servizio in concessione, è fatto rinvio al capitolato d'onori e alle norme contrattuali per l'affidamento del servizio stesso, cui il Concessionario avrà l'obbligo di attenersi.
- 3. Nei locali dell'Ufficio Pubblicità e Affissioni devono essere esposti, a disposizione del pubblico l'elenco indicante gli spazi destinati alle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni d'affissione, le tariffe del servizio ed il presente regolamento.
- 4. L'orario del servizio è stabilito con ordinanza del Sindaco.

Art. 3 Vigilanza e sorveglianza esterna del servizio

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle norme riportate per le pubbliche affissioni previste dall'art. 24 del D.L.vo n. 507/93, senza pregiudizio alcuno per l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative o regolamentari.

Art.4 Criteri generali per la formazione del piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità è effettuata nel territorio del Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari, allegato al presente regolamento.
2. Alle modifiche del piano degli impianti pubblicitari provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili del servizio di urbanistica, della viabilità e della polizia municipale, se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti è dato corso alla verifica degli impianti pubblicitari già installati. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti, nei modi previsti dal presente Regolamento.
4. Il piano generale degli impianti può essere modificato, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che sarà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
5. Per centro abitato ci si riferisce alla delimitazione stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05.01.95 ai sensi degli articoli 3 e 4 del Codice della strada (D.Lgs.285/92) e successive modifiche.
6. Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Art. 5 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'Art. 18 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da un numero di abitanti inferiore a 10.000 e che pertanto la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 12, per ogni mille abitanti.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica il (15%);
 - b) per le affissioni di natura commerciale il (80%);
 - c) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati comunque diversi da concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui al presente regolamento ritiene di concedere installazione dei mezzi suddetti limitatamente al (5%);
3. Parte degli spazi previsti dalle lettere a) e c) del comma precedente collocati a cura del comune o del concessionario del servizio o regolarmente autorizzati, nelle varie zone del territorio comunale in prossimità di chiese parrocchiali ed in ogni altro luogo ritenuto idoneo, sono riservati alle epigrafi e agli annunci mortuari, installati su appositi supporti.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiale idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'Art. 7 del presente regolamento.
6. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminati, con deliberazione di Giunta, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
7. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

8. In ordine agli impianti esistenti il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si renda necessaria la sostituzione o di quelli che necessitano di interventi manutentivi ai fini dell'estetica e dignità espositiva.
9. Nel caso di servizio assegnato in concessione provvede alle sostituzioni e alle manutenzioni di cui al comma precedente il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del comune dal loro primo utilizzo.

Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle loro immediate adiacenze, sui pali della pubblica illuminazione, su piante ed alberi è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Può essere autorizzata dal Comune per motivi di interesse generale e di ordine tecnico, l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, relativi alle suddette strutture, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
2. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi, la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo in caso di diniego del dirigente preposto per il rilascio dell'autorizzazione.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità sonora, sia da posti fissi sia mobili, al di fuori dei limiti di orario e di intensità, che saranno fissati dal Sindaco con apposito provvedimento.
4. Nelle adiacenze degli edifici, adibiti ad attività culturali, case di riposo, scuole, chiese, e cimiteri, è altresì vietata ogni forma di pubblicità fonica.
5. E' vietato effettuare lancio di manifestini od altro materiale pubblicitario, sia con veicoli sia con aeromobili, sia a mezzo persone; è invece consentita la distribuzione a mano del materiale pubblicitario predetto.
6. Nelle località di cui ai commi precedenti e sul percorso d'immediato accesso agli stessi edifici, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli Artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495
7. Si adottano in ogni caso tutte le altre prescrizioni previste dal Nuovo Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con il D.Lgs. 16.12.1992, n. 495, e successive modifiche.
8. E fatto altresì obbligo di rispettare le disposizioni limitative e preclusive del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione del codice stesso. Non sono, poi, consentite forme di propaganda, come disciplinate dal presente articolo, sugli edifici di carattere storico monumentale, su quelli pubblici, nonché sui pali della pubblica illuminazione, su piante ed alberi.

Art. 7 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da queste visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'Art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e SS. Modifiche ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico comunale settore edilizia-urbanistica, in originale e copia allegando:
 - a) un'auto dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato e con i colori conformemente a quanto previsto dall'Art. 57 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) per la pubblicità da collocarsi su proprietà privata, spetta al richiedente ottenere il nullaosta del proprietario, non assumendo il Comune alcuna responsabilità verso terzi, né per danni né per corresponsione di fitti o canoni (eventualmente dovuti). Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per i mezzi aventi le stesse caratteristiche, è allegata una sola

- copia del suddetto bozzetto. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea di striscioni e stendardi ricadenti su area privata può essere concessa dal responsabile del procedimento, in caso di urgenza, anche senza il parere di cui sopra. Il responsabile del procedimento è individuato presso l'ufficio Tributi;
 5. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'Art. 53, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione, nei tempi prescritti, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata l'apposita targhetta di identificazione contenente tutti i dati previsti dall'Art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.L.vo. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dall'Art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, escludendo gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, come previsto dal punto c) comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli Artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, che in ogni caso non devono contrastare con le norme vigenti per la circolazione stradale. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita dall'articolo 14 del D.L.vo 507/93.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano tramite consegna diretta o presso il domicilio del soggetto, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita pubblicità fonica";
- f) la pubblicità effettuata con manifesti o locandine dotati di rigidità tramite un supporto laminato, plastico o di legno, oppure in cartone, posizionati provvisoriamente per la pubblicizzazione di manifestazioni e spettacoli.

Art. 10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

- 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'Art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e SS. Modifiche, e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi o illuminati posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'Art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
- 3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi, aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente Art. 10, all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari nei centri storici si osserva la procedura prevista dall'articolo 7 comma 3.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 11 Applicazione dell'imposta e del diritto

- 1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1994, penultimo precedente a quello 1997, in corso al momento di adozione del presente regolamento, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nella classe V (Comuni inferiori a 10.000 abitanti).

Art. 12 La deliberazione delle tariffe

- 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine per la approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti previsti dalla legge.
- 2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante la materia.

Art. 13 Presupposto dell'imposta

- 1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso.
- 3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
- 4. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta di pubblicità le tipologie che non soddisfano i requisiti del comma precedente, in particolare:
 - a) i segnali turistici di territorio e di indicazione per l'individuazione di località ed itinerari di cui alla lettera c) dell'articolo 39 comma 1 del Codice della Strada D. Lgs. 285/92) sempreché rispondano ai criteri previsti dall'art.134 del Regolamento di esecuzione (DPR. 495/92);
 - b) i segnali di indicazione dei servizi utili (telefono, campeggio, fermata autobus, bar, ristorante etc.) richiamati all'articolo 136 del DPR. 495/92 sempreché risultino conformi per caratteristiche, modalità e luogo di installazione alle norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento (Artt. 124, 125, 136 del DPR. 495/92).

- c) la propaganda elettorale effettuata, ai sensi dell'Art. 5 della legge 24.04.75 n. 130, e L. 513/93 direttamente dagli interessati sugli spazi alla stessa appositamente destinati.

Art. 14 Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta, quale obbligato principale chiunque disponga a qualsiasi titolo del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero la procedura di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio affissioni e pubblicità notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del criterio d'imposta, accessori e spese.

Art. 15 Modalità di applicazione e pagamento dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti secondo le modalità dell'Art. 7 del D.Lgs. 507/93.
2. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
3. Tutte le forme di pubblicità, non soggette alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sono autorizzate con l'apposizione da parte dell'Ufficio Pubblicità e Affissioni del timbro che evidenzia la data di scadenza ai fini del calcolo dell'imposta se dovuta.
4. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, anche per conto altrui, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 2 dell'art.7 del D.Lgs. 507/93, applicato per ogni impianto.
5. L'effettuazione della pubblicità resta subordinata al preventivo pagamento dell'imposta ed al possesso di idonea documentazione al riguardo, nonché al completo assolvimento degli obblighi indicati nel presente regolamento.
6. Per quanto attiene alla pubblicità tramite proiezione su schermo, l'importo sarà rapportato alla relativa superficie, con la riduzione di un terzo.

Art. 16 Pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune

1. Per la pubblicità effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'Art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

TITOLO III IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 Finalità

1. Il Comune, per mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura, nelle misure previste dall'articolo 6 comma 3 del presente regolamento, l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli del Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea, per assicurare ai cittadini l'informazione relativa alle attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente all'Ufficio Affissioni sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 6, comma 3 lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti affissi direttamente da soggetti privati negli spazi previsti dall'articolo 6 comma 3 punto c) se soddisfano il presupposto per l'applicazione dell'imposta richiamato nell'articolo 14 del presente Regolamento, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.
6. Le epigrafi e gli avvisi mortuari possono essere esposti unicamente negli appositi spazi indicati nell'articolo 6 comma 4.
7. Qualsiasi altra esposizione di manifesti, locandine cartelli e simili, regolarmente autorizzata che avvenga all'interno di ambienti pubblici o aperti al pubblico ovvero sulle vetrine, effettuate da parte degli interessati, rientra nella disciplina della pubblicità.
8. Nessuna forma di affissione può avvenire fuori degli spazi a tale scopo destinati.

Art. 18 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui la richiesta, perviene all'Ufficio Affissioni, preposto al servizio, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.
2. La richiesta è iscritta nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 19 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Affissioni a cura del committente, almeno tre giorni prima di quello previsto per l'inizio dell'affissione. E' comunque possibile richiedere l'affissione anche per il giorno di consegna dei manifesti od entro i due giorni successivi, con l'applicazione della maggiorazione prevista dal comma 9 dell'Art. 22 del D. Lgs. 507/1993.
2. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Affissioni, con la data di scadenza prestabilita. Le epigrafi e gli avvisi mortuari possono essere affissi direttamente negli spazi previsti dalla lettera c) del terzo comma dell'Art. 6, per un periodo massimo di 5 giorni, senza che sia necessaria l'apposizione del timbro dell'Ufficio Affissioni.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione per iscritto, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Affissioni entro 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della richiesta non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio Affissioni provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e disposte entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

- 10 I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Capo I Disposizioni Generali

Art. 20 Piano Generale degli impianti

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del comune in conformità al presente Piano generale degli impianti pubblicitari.

Capo II (Mezzi Pubblicitari ed ad altri mezzi)

Art. 21 Mezzi pubblicitari ed altri mezzi

1. Sono considerati mezzi pubblicitari i seguenti elementi:
- * INSEGNA- E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa., oppure previa autorizzazione del Comune, su area di uso pubblico nelle immediate vicinanze. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - * SORGENTE LUMINOSA - E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - * CARTELLO - Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono considerati altri mezzi pubblicitari i seguenti elementi:
- * PREINSEGNA - E' tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - * STRISCIONE - LOCANDINA - STENDARDO - Rientrano in questa categoria i materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - * SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - * IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - E' da qualificare "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - * IMPIANTO DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA - E' tale qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia dei prodotti che di attività non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 22 - Dimensioni.

1. L'installazione di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo precedente, è consentita alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del D. Lvo 285/92 così come modificato dall'art. 13 del D.L.vo 360/93 e dalle modalità di attuazione stabilite dal Capo I° Titolo II° del Regolamento di attuazione emanato con il DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96¹¹, e tutte le eventuali modifiche che agli stessi potranno essere apportate e che costituiscono adeguamento automatico del presente piano .
2. Le dimensioni sono riportate nella seguente tabella:

	Mezzo abitato	Centro Abitato	Fuori Centro
Cartelli	4 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	6 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore alla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente
Insegna	4 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	6 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore alla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente
Insegne (nota)	10 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	20 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	Se posta parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore alla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente
Insegne (nota)	+ 10% fino a max 50 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	+ 10% fino a max 50 mq Bordo inferiore almeno 1,5 m dalla banchina stradale	Se la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq si può incrementare la superficie dell'insegna Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore alla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente
Altri mezzi	4 mq Bordo infer. almeno 1,5 m dalla banchina stradale	6 mq Bordo infer. almeno 1,5 m dalla banchina stradale	Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore alla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente
Preinsegne	Limite min. 1m x 0,20 m Limite max 1,50 m x 0,30 Bordo infer. almeno 1,5 m dalla banchina stradale ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio	Limite min. 1m x 0,20 m Limite max 1,50 m x 0,30 Bordo infer. almeno 1,5 m dalla banchina stradale ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio	Hanno forma rettangolare. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di max. 6 Preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che siano delle stesse dimensioni e costituiscano oggetto di una unica autorizzazione
Striscioni locandine e standardi	Bordo inferiore almeno 5,1 m rispetto al piano della carreggiata	Bordo inferiore almeno 5,1 m rispetto al piano della carreggiata	Se posizionati sopra la carreggiata sia su strada urbana che sulla extraurbana

Art 23- Diritti

1. Per il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi fermo restando il pagamento di canoni, indennizzi, imposta per la pubblicità, sono dovuti previo versamento all'Ufficio Tributi i seguenti diritti:

a)	Cartelli	120.000
b)	Insegne	60.000
c)	Preinsegne	120.000
d)	Targhe di studi professionali	non dovuta art. 25
e)	Pubblicità Temporanea:	
	Striscione locandina standardi	60.000
	Tabelloni cantieri edilizi	60.000
	Capottine parasole	60.000
	Segni orizzontali reclamistici	60.000
	Volantini e manifesti commerciali	60.000
	Pubblicità in forma mobile od ambulante	60.000
	Pubblicità fonica	60.000

	Palloni frenanti	60.000
	pubblicità con proiezioni	60.000
	cartelli vendesi affittasi	60.000
f)	Elementi di arredo urbano	100.000
g)	Serbatoi GPL, silos, volumi tecnici ed affini	100.000
h)	pubblicità in impianti sportivi	non dovuta art.29

Art. 24 - Preinsegne.

1. Le Preinsegne come definite all'art. 2 devono essere conformi alla tipologia dei segnali di direzione prevista dall'art. 134 del DPR 495/92 e successive modifiche.
2. Per l'installazione di detti segnali valgono in particolare le seguenti prescrizioni:
 - a) Sono installati su appositi supporti di proprietà dell'amministrazione comunale o di ditta convenzionata;
 - b) Devono essere localizzati in posizione assegnata dal competente ufficio tecnico in modo tale da non interferire con la segnaletica stradale.
 - c) Il periodo di esposizione è soggetto ad una autorizzazione per una durata di anni 3, rinnovabile.
 - d) Forma dimensione e colore devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di attuazione del CDS
 - e) i Diritti per l'autorizzazione relativa, gli stessi sono corrisposti solo al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa ed una sola volta; per ogni pannello ulteriore sarà sufficiente la mera comunicazione.

Art 25 - Targhe di studi professionali.

1. Le targhe di studi professionali, di uffici pubblici e privati, e attività affini come banche, assicurazioni etc. non necessitano di autorizzazione per l'esposizione in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) rispetto delle norme del presente regolamento per quanto concerne forma, colori, materiali;
 - b) dimensioni della targa non eccedenti il formato UNI A/4 (Ente nazionale Unificazione) cioè mm. 420 di base e mm. 297 di altezza e viceversa;
 - c) targa non luminosa;
 - d) invio di comunicazione scritta al comando di Polizia Municipale;

Art. 26 Pubblicità Temporanea

1. Si intende per pubblicità temporanea l'installazione di mezzi pubblicitari atti ad essere esposti per il periodo massimo di 365 giorni.

A) Striscioni

1. L'amministrazione comunale predispone una serie di supporti, adeguati per numero e per posizione, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'evento cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari sono di m. 25.
3. E' vietato l'uso di supporti impropri, come alberi, o pali di illuminazione pubblica, per il fissaggio e l'esposizione di striscioni ricadenti su un area pubblica o strade comunali.
4. Anche gli striscioni ricadenti su area privata devono essere autorizzati a seguito di domanda contenente il nulla osta del proprietario.
5. Per le manifestazioni di interesse pubblico, sociale, sportivo e culturale sono concesse deroghe ai precedenti divieti.
6. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del servizio.
7. Qualora l'impianto richiesto dovesse essere installato in area soggetta a nulla osta di altro ente, sono autorizzati solo gli striscioni in area privata non all'interno dell'area di rispetto della strada.

B) Stendardi

1. Nei centri storici è ammessa l'esposizione di stendardi esclusivamente per le manifestazioni di pubblico interesse, sono esclusi gli stendardi a scopo pubblicitario commerciale.
2. In tutte le altre zone è autorizzata l'esposizione di stendardi anche a puro scopo pubblicitario ma solo in coincidenza di eventi occasionali: chiusure, fallimenti, vendite promozionali, apertura di nuovi esercizi, ecc.
3. L'esposizione può essere autorizzata per tutta la durata dell'evento e per i 15 giorni antecedenti la data dell'evento stesso.
4. Per l'autorizzazione relativa vale quanto espresso al n. 6 del punto A) del presente articolo.

C) Tabelloni esposti in cantiere edilizio

1. Al fine di garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici e per salvaguardare il decoro urbano, i cartelli relativi devono essere uniformi al regolamento edilizio.
2. Nell'ambito del cantiere i cartelloni pubblicitari delle ditte appaltatrici dei lavori in atto possono essere autorizzati purché non associati o accostati ai tabelloni obbligatori di cui al presente articolo o alla segnaletica obbligatoria in materia antinfortunistica, ad essi si applicano le norme di cui al n. 6 del punto A).

D) IMPIANTI PORTASTRISCIONI

1. Il piano individua e mette a disposizione impianti pubblicitari da destinare alla collocazione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.
2. Tali impianti potranno essere usufruiti sia per avvisi di pubblico interesse che per affissioni commerciali.
3. I suddetti impianti portastriscioni sono collocati in:
 - **Via Olmo, all'altezza dell'incrocio con Via Ceregata**
 - **Via Tavernelle, all'altezza di "Via Lago di Levico"**

 - Via Tabernulae - tra l'incrocio di Via Mascagni e di Viale G. Verdi
 - Via G. Verdi - prima dell'incrocio con Via A. De Gasperi
 - Viale G. Marconi - c/o l'ingresso del parcheggio
 - Via Vicenza c/o CMSR
 - Via Vicenza - tra sbocchi di Via Rocche e di Via Torino
 - Via Risorgimento a Valmarana, all'inizio del monumento ai Caduti
 - Via Roma - Piazzale pizzeria".

E) Pubblicità su tende parasole

1. Si tratta delle scritte riportate su tende e/o cappottine parasole che sono equiparate a tutti gli effetti del presente regolamento alla pubblicità ordinaria se installate in modo permanente.

F) Segno orizzontale reclamistico

1. Tale forma di pubblicità è da equipararsi alla pubblicità ordinaria.

G) Volantini e manifesti commerciale

1. La distribuzione di volantini nel comune è ammessa senza limitazioni se effettuata a domicilio con impostazione nelle apposite caselle per lettere.
2. La distribuzione di volantini o manifesti in spazi pubblici è autorizzata solo nei giorni di mercato e deve essere effettuata esclusivamente a mano.
3. I manifesti e/o le frecce direzionali esposti in occasioni di fiere, spettacoli e/o altre manifestazioni temporanee possono essere esposti oltre che sugli spazi appositi anche all'interno dei pubblici esercizi.
4. E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata da mezzi aerei, da veicoli in genere, oppure con distribuzione sui parabrezza delle auto in sosta.

H) Pubblicità in forma mobile o ambulante

1. E' consentito sull'intero territorio comunale il transito e la semplice fermata di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari o recanti scritte e messaggi pubblicitari, purché vengano osservate le disposizioni previste dall'art. 57 del DPR 495/92 oltre al rispetto delle norme di circolazione stradale.

I) Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabilito con ordinanza del sindaco in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada, entro i centri abitati, dal sindaco.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24/4/75 n. 130 .
La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/91 .

L) Pubblicità effettuata mediante stazionamento di palloni frenati.

1. Può essere autorizzata la pubblicità mediante stazionamento di palloni frenati o simili, nel rispetto delle norme del codice della strada per un periodo limitato di tempo.

M) Pubblicità con proiezioni.

1. Si intende per tale tipo di pubblicità quella realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.

N) Cartelli Vendesi - Affittasi

1. La richiesta per l'esposizione di tali cartelli è da considerarsi unica per ogni richiedente fino ad un massimo di tre cartelli nell'ambito comunale.

Art. 27 Elementi di arredo urbano con pubblicità - Fermate di mezzi di trasporto pubblico

1. A scopo esemplificativo si elencano alcuni elementi considerati di arredo urbano, suscettibili di essere impiegati quali supporti per la pubblicità: orologi, barometri, termometri e datari, transenne, contenitori di rifiuti, chioschi, pensiline e coperture, gazebo, fioriere, portacicli, dissuasori di traffico, fermate di mezzi pubblici ed altri articoli affini
2. La posa di tali elementi di arredo urbano da impiegarsi quali supporti per la pubblicità, è ammessa ovunque esclusi i centri storici, ove è consentita solo l'installazione di elementi per la segnalazione delle fermate dei mezzi di trasporto.
3. L'amministrazione comunale deve preventivamente regolamentare con l'ente fornitore del servizio di trasporto pubblico la fornitura e posa degli elementi per la segnalazione e l'individuazione dei punti di fermata dei mezzi di trasporto pubblico. A tal fine è prevista la predisposizione di un capitolato d'onere contenente le indicazioni circa: le competenze per la posa e la manutenzione di detti elementi, la proprietà degli stessi ed il soggetto debitore dell'imposta o del diritto per la pubblicità o l'affissione colà effettuata nei confronti del comune o del concessionario, con indicazione dei tempi e delle modalità di riscossione.

Art. 28 Serbatoi per GPL, silos, Volumi tecnici ed affini

1. I serbatoi per il GPL o altri combustibili liquidi recanti scritte e /o simboli di identificazione, purché visibili da luogo pubblico sono assimilabili a pubblicità ordinaria e vengono equiparati ad un unico mezzo pubblicitario polifacciale.
2. Quando i serbatoi citati sono mascherati da siepi o elementi similari, oppure sono interrati o non visibili da un luogo pubblico, decade il loro carattere di mezzo pubblicitario e con esso le conseguenze derivanti dall'applicazione del regolamento.
3. I silos di aziende artigianali, industriali o agricole, le cabine elettriche private ed altri "volumi tecnici" isolati, possono essere utilizzati quali supporti per la pubblicità per quanto stabilito dalle norme del regolamento e del Piano.

Art.29 Pubblicità in impianti sportivi

1. Gli apparati pubblicitari esposti in forma temporanea o permanente all'interno di impianti sportivi in genere siano essi pubblici o privati, nel caso in cui risultino visibili all'esterno degli impianti stessi da luogo pubblico sono assimilati a pubblicità ordinaria a tutti gli effetti ma esenti dal rilascio dell'autorizzazione.
2. E' vietato esporre materiale pubblicitario all'interno di impianti sportivi in genere in modo tale che almeno una faccia risulti visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art 30 Caratteristiche, distanze, modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 e 51 del DPR 495/92.
2. Le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 e 51 del DPR 495/92.

Art. 31 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio. -

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e i 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli

stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 32 Definizione di Pubbliche affissioni

1. Ai fini ed agli effetti delle presenti norme, si definisce come Pubbliche affissioni la forma di pubblicizzazione di beni, servizi, manifestazioni, effettuata in veste grafica, tramite l'affissione entro appositi spazi predisposti dall'Amministrazione comunale, oppure su spazi privati opportunamente definiti di: manifesti, cartelli, avvisi, bandi, poster, locandine, annunci, ordinanze, ordini, notificazioni, disposizioni, delibere, determinazioni, dichiarazioni, proclami, editti, decreti, comunicati, programmi, appelli, informazioni, messaggi, provvedimenti, bollettini, rapporti, note, inviti, convocazioni, notiziari, riviste, giornali, pubblicazioni, rotocalchi, elenchi, liste, tabelle, cataloghi.
2. Sono definite come:
 - a) AFFISSIONI SPECIALI COMUNALI quelle prive di rilevanza economica definite come istituzionali, effettuate direttamente dal Comune o da eventuale concessionario;
 - b) AFFISSIONI SPECIALI PRIVATE prive di rilevanza economica, ovvero in cui la natura commerciale non sia prevalente, effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal Comune o suo concessionario
 - c) AFFISSIONI COMMERCIALI quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura del Comune o del suo concessionario;
 - d) AFFISSIONI DIRETTE quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal Comune o suo concessionario;

Art. 33 Disciplina delle affissioni speciali Comunali e private.

1. Il regolamento stabilisce la superficie da destinare ad affissioni contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociali, culturali, sportive, di pubblico spettacolo, di costume, e comunque prive o con scarsa rilevanza commerciale; Tali affissioni sono effettuate sia da soggetti privati, sia dal comune o suo concessionario e devono avvenire in spazi diversi da quelli riservati alle affissioni commerciali nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

A) BACHECHE PER AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE E PER PUBBLICI SPETTACOLI

1. L'Amministrazione comunale autorizza la posa di bacheche da destinare a spazi per affissioni di sale cinematografiche, locali per intrattenimento e pubblici spettacoli in genere; così pure bacheche per affissioni relative a manifestazioni sportive periodiche di pubblico interesse in impianti sportive come stadi, palazzetti dello sport ecc.; Analoghe Bacheche sono autorizzate su richiesta di Enti, Comitati, Scuole, Istituzioni, Gruppi, Associazioni, organizzazioni, Società, Circoli, Club, partiti, Sindacati, Etc. che ne facciano richiesta.
2. All'assegnatario spetta l'onere di manutenzione della bacheca; in difetto procederà, previa diffida con la quale si assegnano 10 gg. per adempiere, l'ufficio con addebito del costo.
3. L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di apposita domanda presentata con le modalità previste dal regolamento.

B) ANNUNCI FUNEBRI

1. L'Amministrazione comunale provvede alla collocazione di appositi supporti, adeguati per numero, dimensione e posizione, atti all'affissione esclusiva di annunci funebri.
2. L'uso di detti supporti è riservato alle Imprese di onoranze Funebri, le quali devono provvedere alle manutenzione degli stessi nonché alla rimozione degli annunci vecchi e deteriorati.
3. E' vietata l'affissione di annunci funebri su qualsiasi supporto o spazio, diversi da quelli appositamente previsti, ad eccezione delle abitazioni dei defunti.
4. Tali supporti in prima applicazione del piano sono collocati nei seguenti punti:
 - * Chiesa Parrocchiale di Altavilla;
 - * Chiesa Parrocchiale di Valmarana;
 - * Chiesetta Morosini di Tavernelle;
 - * Via Roma Nei pressi della Pesa;

- * Via Vicenza nei ressi del Consorzio;
- * Piazza De Gasperi;
- * Parcheggio di via G. Marconi;
- * Via Monico con incrocio via Roma c/o Supermercato Stella;
- * Via Vicenza c/o capitello di S. Giuseppe;
- * via Vicenza c/o edicola dei giornali;
- * via G. Puccini c/o Poste e ULSS.

C) SPAZI PER AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il piano individua e mette a disposizione delle plance da destinare agli avvisi di pubblico interesse.
2. In tali spazi potranno essere esposti avvisi dell'Amministrazione Comunale o di altri enti territoriali, avvisi di soggetti di diritto pubblico, Enti morali; avvisi di Associazioni culturali, locandine di spettacoli e manifestazioni sportive, di sagre popolari, festeggiamenti etc. solo se patrocinati dall'Amministrazione comunale.
3. Tali spazi sono collocati :
 - Piazzale poste di Altavilla;
 - Bar ACLI Via Marconi vicino alla chiesa;
 - Viale Verdi vicino alla Chiesa;
 - Parcheggio Via Roma davanti alla tabaccheria;
 - Via Firenze prima del sottopasso;
 - Via Mazzini presso il polisportivo;
 - Via Vicenza davanti al consorzio;
 - Via Vicenza davanti al parcheggio Casa di Riposo;
 - Via XXV Aprile Valmarana davanti al ristorante;
 - Trattoria da Nelo;
 - Via S. Agostino, davanti alla Trattoria 33;
 - Via davanti alla Pizzeria Tramontana;
 - Via Monte Grappa davanti alla Trattoria da Berno;
 - Via Stazione, davanti al Bar Meeting;
 - Via Tavernelle davanti Hotel tre Torri;
 - * P.zza della Libertà c/o Palazzetto dello Sport;
 - * Parcheggio di via G. Marconi;
 - * Parco di via Brescia;
 - * parcheggio di via Rimini;
 - * parco di via Giovanni XXIII;
 - * via Vicenza c/o capitello di S. Giuseppe;
 - * chiesetta di Morosini di Tavernelle.

Art. 34 Affissioni commerciali

1. Le pubbliche affissioni devono venire effettuate esclusivamente in appositi spazi, costituiti da idonei supporti definiti "plance", a tal fine realizzati e dislocati sul territorio a cura dell'Amministrazione o del concessionario.
2. Derogano a tale vincolo solo le categorie delle "Affissioni dirette e speciali" di cui agli artt. 14 e 19.

Art. 35 Localizzazione degli spazi per le affissioni commerciali.

1. L'elenco delle località ove sono predisposti gli spazi per le Affissioni è il seguente:

n. 1	Via Vicenza Zona parcheggio casa di riposo	n. 4 standardi bif.	200 x 140 mq. 24
n. 2	Via Vicenza Angolo pista ciclabile	n. 2 standardi bif.	200 x 140 mq. 12
n. 3	Piazza Venezia Su aiuole parcheggio	n. 1 standardi bif.	200 x 140 mq. 6
n. 4	Via De Gasperi Marciapiede fronte pasticceria	n. 2 standardi bif.	200 x 140 mq. 12

n. 5	Via De Gasperi Parcheggio angolo parco	n. 2 standardi bif.	200 x 140 mq. 12
n. 6	Via Ma scagni Marciapiede nord parcheggio	n. 4 standardi bif.	200 x 140 mq. 24
n. 7	Via Ma scagni Marciapiede nord e parcheggio	n. 4 standardi bif.	200 x 140 mq. 24
n. 8	Via Marconi Muro ex ghiacciaia	n. 8 plance a muro	200 x 200 mq. 32
n. 9	Via Rimini Entrata parcheggio	n. 1 standardi bif.	200 x 140 mq. 60
n.10	Loc. Tavernelle SS.11 (spazi già esistenti)	n. 15 standardi monof.	200 x 200 mq. 60
n.11	Loc. Valmarana Via XXV Aprile	n. 8 spazi su muro	200 x 140 mq. 24
n. 12	Via Tabernulae	n. 7 spazi su muro	200 x 250 mq. 35

Art. 36 Nuovi spazi per affissioni commerciali

1. L'Amministrazione Comunale può prescrivere la Posa in opera di nuove plance per le affissioni commerciali ogni qualvolta risultino ultimate le opere di urbanizzazione primaria all'interno di un area soggetta a piano urbanistico attuativo: piano di recupero, piano di lottizzazione, piano insediamenti produttivi, etc. oppure quando vengano realizzate opere pubbliche o aperte all'uso pubblico quali: piazze, parcheggi, slarghi, aree e verde attrezzato, etc. La posa di tali plance dovrà avvenire a carico dell'Amministrazione comunale, o in sede di convenzione, a carico di privati che ne facciano richiesta.

Art. 37 Disponibilità degli spazi per affissioni.

1. In occasione di eventi particolari quali ad esempio consultazioni elettorali locali o nazionali, l'amministrazione ha la facoltà di ridurre in tutto o in parte il numero e la dislocazione degli spazi disponibili per le pubbliche affissioni commerciali, riservando l'impiego degli spazi alle organizzazioni che partecipano in modo diretto o indiretto alle consultazioni.

Art. 38 Disciplina delle affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale stabilisce la superficie da destinare ad affissioni aventi natura commerciale in spazi diversi da quelli destinati alle pubbliche affissioni nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale ed in merito alla conservazione del decoro urbano.
2. Per la loro natura ibrida tali affissioni dirette ricadono nella disciplina della imposta sulla pubblicità.

A) BACHECHE PER LE AFFISSIONI COMMERCIALI DI ESERCIZI PRIVATI

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'autorizzazione alla posa di bacheche su supporto autonomo o vincolate ad altro manufatto, da destinare a spazi per affissioni di natura economica a soggetti privati quali: agenzie immobiliari, agenzie turistiche e di viaggio etc.
2. L'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione dell'impatto sull'ambiente urbano e la rilevanza sociale della formazione commerciale.
3. La posa delle bacheche è autorizzata anche in aderenza a fabbricati di proprietà privata, con particolare riguardo alla valutazione dell'impatto della bacheca sulla composizione architettonica dell'edificio.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del servizio con le modalità di cui all'art. 7 comma due del regolamento .

B) AFFISSIONI SU VETRINE DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

1. Sono autorizzate le affissioni pubblicitarie effettuate direttamente dagli esercenti le attività economiche sulle superfici interne e/o porte o vetrine dei locali in cui avviene la vendita o la somministrazione o la prestazione di beni o servizi.
2. Tali autorizzazione deve intendersi limitata alla pubblicità relativa all'esercizio stesso, a manifesti e locandine che pubblicizzano spettacoli e manifestazioni, ad avvisi di natura istituzionale o di pubblico interesse.
3. Non è autorizzabile l'affissione per conto di soggetti economici terzi e su superfici esterne diverse da porte o vetrine.

C) RIVENDITA ED EDICOLE DI GIORNALI

1. L'Amministrazione comunale concede alle rivendite di giornali, nel rispetto delle consuetudini locali, l'affissione sulle superfici esterne di pertinenza dell'esercizio stesso, di materiale pubblicitario vario inerente l'attività svolta.
2. L'autorizzazione è concessa previa la presentazione di domanda scritta da parte dell'esercente la rivendita.
3. Le affissioni sono consentite esclusivamente su appositi supporti che devono essere rimossi dall'esercente nel periodo di chiusura dell'esercizio.

Art. 39 Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale

1. E' Vietato in tutto il territorio comunale l'affissione diretta da parte di soggetti diversi dal comune o dai concessionari del servizio ad eccezione dai casi previsti per le affissioni dirette e speciali.
2. Nessuna forma di affissione può essere effettuata fuori dagli spazi a tale scopo destinati dal Regolamento e Piano.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, sia in ordine alla pubblicità che alle pubbliche affissioni si fa esplicito rinvio ai decreti legislativi 471 - 472 - 473 del 18.12.1997.
2. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.

Art. 41 Affissioni temporanee in deroga

1. Possono effettuarsi forme di propaganda, in deroga all'art. 33, non aventi carattere meramente commerciale e comunque prive di scopi di lucro, a mezzo, manifesti, locandine od avvisi, in occasione di manifestazioni sindacali, politiche, religiose, culturali e simili, purché temporanei, non affissi, né esposti con le modalità stabilite per le pubbliche affissioni, e sempre nel rispetto della proprietà di terzi.
2. Detti mezzi di propaganda potranno essere esposti per un periodo non superiore a giorni 10 ed a tal fine dovranno recare chiaramente indicata la data corrispondente al primo giorno della esposizione stessa; dovranno essere, inoltre, rimossi a cura degli organizzatori, non oltre il giorno successivo al termine della manifestazione e comunque alla scadenza dei giorni consentiti per l'esposizione.
3. Non sono consentite tali forme di propaganda su edifici pubblici nonché di carattere storico monumentale e loro pertinenze.
4. La richiesta per effettuare tali forme di propaganda deve essere inoltrata, in carta libera al Comune per il rilascio della relativa autorizzazione, almeno tre giorni prima dell'esposizione.
5. Tali forme di pubblicità sono esenti da qualsiasi tassazione o diritto.

Art. 42 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e del D.Lgs n. 471 del 18.12.97, e successive modificazioni, a tutte le altre norme attinenti la pubblicità e le pubbliche affissioni ed in particolare a quelle contenute nel Nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 30.04.92 n. 285, nel relativo Regolamento di attuazione emanato con il D.Lgs. 16.12.92 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni, e al regolamento edilizio e di polizia urbana adottati dal Comune.

Art. 43 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle previste disposizioni, devono essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello o mezzo pubblicitario, debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste nell'Art. 51 del regolamento di esecuzione, occorra procedere ad uno spostamento, si procede come disposto dal regolamento stesso.

Art. 44 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/92 n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ed esplica efficacia in prima applicazione dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) D.Lvo 285/92 così come modificato dall'art. 13 del D.L.vo 360/93, art. 23
- 2) Capo I Sezione II Titolo IV del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96,
 - art. 47 definizione dei mezzi pubblicitari;
 - art. 48 dimensioni;
 - art. 49 Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari;
 - art. 50 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi;
 - art. 51 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza;
 - art. 52 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio;
 - art. 53 Autorizzazioni;
 - art. 54 Obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - art. 55 Targhette di identificazione;
 - art. 56 Vigilanza;
 - art. 57 Pubblicità sui veicoli;
 - art. 58 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice;
 - art. 59 Pubblicità fonica;
- 3) Dimensione forma e colore Preinsegne;
 - art. 134 Segnali turistici e di territorio;
 - All. Figure richiamate dall'art. 134 DPR 495/92;
- 4) Legge 24.04.1975 n. 130;
 - art. 7 Riunioni elettorali;
- 5) DPCM 01.03.1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- 6) Art. 23 del D.Lvo 285/92 così come modificato dall'art. 13 del D.L.vo 360/93

Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli. -

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

8. E' vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo

7) Capo I° Sezione II° Titolo IV° del Regolamento di attuazione emanato con il DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96

Art. 47. (Art. 23 Cod. Str.) Definizione dei mezzi pubblicitari. -

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina e standardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come

preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Art 48. (Art. 23 Cod. Str.) Dimensioni. -

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mx0,20 m e superiori di 1,50 mx0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 49. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Art. 50. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata,

ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

2. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali

3. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 52. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento

Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.) Autorizzazioni.

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54. (Art. 23 Cod. Str.) Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55. (Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione.

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 56. (Art. 23 Cod. Str.) Vigilanza.

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
 6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Art. 58. (Art. 23 Cod. Str.) Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice.

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art. 59. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

- 8) Dimensione forma e colore preinsegne.

Art. 134. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio. -

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
 - a) turistiche;
 - b) industriali, artigianali, commerciali;
 - c) alberghiere;
 - d) territoriali;
 - e) di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona [industriale]; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297) (144/a).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
 - a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298) (144/b);
 - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
 - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

(Appendice n. 3 segue)

Reg. Attuazione 495/1992 Allegato

Figure richiamate dall'art 134 del regolamento

9)

Art. 7 della legge 24/4/75 n. 130 (1).

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (8).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

(8) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

10) D.P.C.M. 1° marzo 1991 (1).

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno.

4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL (4).

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del D.P.C.M. 1° marzo 1991; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate. Vedi, anche, il D.M. 11 dicembre 1996, riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Art 2.

1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali (4).

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del D.P.C.M. 1° marzo 1991; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate. Vedi, anche, il

D.M. 11 dicembre 1996, riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Art. 3.

1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti (4).

2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano stesso.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del D.P.C.M. 1° marzo 1991; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate. Vedi, anche, il D.M. 11 dicembre 1996, riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento. 2. I piani devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) i soggetti a cui compete l'intervento;
- c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento (5).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del D.P.C.M. 1° marzo 1991; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate.

Art. 5.

1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico (5).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del D.P.C.M. 1° marzo 1991; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate.

Art. 6.

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno	Limite notturno
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n.	65	55

1444/68) [*]		
Zona B (decreto ministeriale n.	60	50 1444/68) [*]
Zona esclusivamente industriale.	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

Riportato in appendice n. 1;

Riportato in appendice n. 2;

All'interno del Centro abitato le dimensioni sono stabilite dal Regolamento comunale, quelle elencate sono una proposta tratta dal confronto con altri Comuni limitrofi;

l'art. 405 del Regolamento di esecuzione del CDS prevede che gli enti proprietari delle strade fissino i diritti dovuti agli stessi e ne diano comunicazione al Ministero dei LL.PP ogni anno

Riportata in appendice n.3;

Riportata in appendice n. 4;

In appendice n. 5;

All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi, la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo in caso di diniego del dirigente preposto per il rilascio dell'autorizzazione .

ARTICOLO PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

Art. 26 Pubblicità Temporanea

1. Si intende per pubblicità temporanea l'installazione di mezzi pubblicitari atti ad essere esposti per il periodo massimo di 365 giorni.

A) Striscioni

1. L'amministrazione comunale predispone una serie di supporti, adeguati per numero e per posizione, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'evento cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari sono di m. 25.
3. E' vietato l'uso di supporti impropri, come alberi, o pali di illuminazione pubblica, per il fissaggio e l'esposizione di striscioni ricadenti su un area pubblica o strade comunali.
4. Anche gli striscioni ricadenti su area privata devono essere autorizzati a seguito di domanda contenente il nulla osta del proprietario.
5. Per le manifestazioni di interesse pubblico, sociale, sportivo e culturale sono concesse deroghe ai precedenti divieti.
6. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del servizio.
7. Qualora l'impianto richiesto dovesse essere installato in area soggetta a nulla osta di altro ente, sono autorizzati solo gli striscioni in area privata non all'interno dell'area di rispetto della strada.

B) Stendardi

1. Nei centri storici è ammessa l'esposizione di stendardi esclusivamente per le manifestazioni di pubblico interesse, sono esclusi gli stendardi a scopo pubblicitario commerciale.
2. In tutte le altre zone è autorizzata l'esposizione di stendardi anche a puro scopo pubblicitario ma solo in coincidenza di eventi occasionali: chiusure, fallimenti, vendite promozionali, apertura di nuovi esercizi, ecc.
3. L'esposizione può essere autorizzata per tutta la durata dell'evento e per i 15 giorni antecedenti la data dell'evento stesso.
4. Per l'autorizzazione relativa vale quanto espresso al n. 6 del punto A) del presente articolo.

C) Tabelloni esposti in cantiere edilizio

1. Al fine di garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici e per salvaguardare il decoro urbano, i cartelli relativi devono essere uniformi al regolamento edilizio.
2. Nell'ambito del cantiere i cartelloni pubblicitari delle ditte appaltatrici dei lavori in atto possono essere autorizzati purché non associati o accostati ai tabelloni obbligatori di cui al presente articolo o alla segnaletica obbligatoria in materia antinfortunistica, ad essi si applicano le norme di cui al n. 6 del punto A).

D) IMPIANTI PORTASTRISCIONI

1. Il piano individua e mette a disposizione impianti pubblicitari da destinare alla collocazione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.

2. Tali impianti potranno essere usufruiti sia per avvisi di pubblico interesse che per affissioni commerciali.

3. I suddetti impianti portastriscioni sono collocati in:

- Via Tabernulae - tra l'incrocio di Via Mascagni e di Viale G. Verdi
- Via G. Verdi - prima dell'incrocio con Via A. De Gasperi
- Viale G. Marconi - c/o l'ingresso del parcheggio
- Via Vicenza c/o CMSR
- Via Vicenza - tra sbocchi di Via Rocche e di Via Torino
- Via Risorgimento a Valmarana, all'inizio del monumento ai Caduti
- Via Roma - Piazzale pizzeria".

E) Pubblicità su tende parasole

1. Si tratta delle scritte riportate su tende e/o cappottine parasole che sono equiparate a tutti gli effetti del presente regolamento alla pubblicità ordinaria se installate in modo permanente.

- F) Segno orizzontale reclamistico**
1. Tale forma di pubblicità è da equipararsi alla pubblicità ordinaria.
- G) Volantini e manifesti commerciale**
1. La distribuzione di volantini nel comune è ammessa senza limitazioni se effettuata a domicilio con impostazione nelle apposite caselle per lettere.
2. La distribuzione di volantini o manifesti in spazi pubblici è autorizzata solo nei giorni di mercato e deve essere effettuata esclusivamente a mano.
3. I manifesti e/o le frecce direzionali esposti in occasioni di fiere, spettacoli e/o altre manifestazioni temporanee possono essere esposti oltre che sugli spazi appositi anche all'interno dei pubblici esercizi.
4. E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata da mezzi aerei, da veicoli in genere, oppure con distribuzione sui parabrezza delle auto in sosta.
- H) Pubblicità in forma mobile o ambulante**
1. E' consentito sull'intero territorio comunale il transito e la semplice fermata di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari o recanti scritte e messaggi pubblicitari, purché vengano osservate le disposizioni previste dall'art. 57 del DPR 495/92 oltre al rispetto delle norme di circolazione stradale.
- I) Pubblicità fonica.**
1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabilito con ordinanza del sindaco in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada, entro i centri abitati, dal sindaco.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24/4/75 n. 130¹¹. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/91 .
- L) Pubblicità effettuata mediante stazionamento di palloni frenati.**
1. Può essere autorizzata la pubblicità mediante stazionamento di palloni frenati o simili, nel rispetto delle norme del codice della strada per un periodo limitato di tempo.
- M) Pubblicità con proiezioni.**
1. Si intende per tale tipo di pubblicità quella realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- N) Cartelli Vendesi - Affittasi**
1. La richiesta per l'esposizione di tali cartelli è da considerarsi unica per ogni richiedente fino ad un massimo di tre cartelli nell'ambito comunale.